

Codice A1816A

D.D. 3 luglio 2018, n. 1952

**R.D. 523/1904 - P.I. 5758 - Autorizzazione idraulica per la demolizione e ricostruzione di una passerella ciclopedonale sul torrente Colla, in comune di Boves (CN). - PROROGA autorizzazione idraulica assentita con D.D. 1912/A1816A del 21/06/2017. Richiedente: Citta' di Boves.**

In data 13/06/2018, la Città di Boves, con sede in Boves – Piazza Italia 64, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5758 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 1912/A1816A del 21/06/2017, per la demolizione della passerella in legno e la ricostruzione della passerella ciclopedonale con travi prefabbricate in c.a.p. sul torrente Colla, in via Peveragno nel comune di Boves (CN).

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, entro la data di scadenza dell'Autorizzazione idraulica, ha provveduto solamente alla consegna dei lavori in data il 03/05/2018 e che l'inizio dei lavori è stato programmato per il 26/06/2018.

Constatato che le condizioni non sono mutate rispetto a quelle originarie.

Considerato che l'opera e i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 1912/A1816A del 21/06/2017.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dell'opera in oggetto, a far data dal 22/06/2018, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Colla.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 1912/A1816A del 21/06/2017;

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 22/06/2018, del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella D.D. 1912/A1816A del 21/06/2017.

2. L'opera dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 1912/A1816A del 21/06/2017, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutte le condizioni in essa indicati.
3. La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
4. Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera medesima sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI